CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DI SPECIALIZZANDI

(ART. 4, COMMA 5° DEL D.M.L.P.S. N. 142 DEL 25.3.98)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge

TRA

L'ISTITUTO TOLMAN, Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, con sede legale in via Cerda 24, 90139 Palermo, (P.IVA 04267640821), nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante Dott. Giovanni Lo Savio, nato ad Alia (PA) il 18/02/1940, C.F. LSVGNN40B18A195S, quale Ente gestore della Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, di seguito indicato come "Istituto ".

- da una parte -

E

A.O.U di Sassari, con sede legale in via Michele Coppino, 26 07100 Sassari Cod. Fiscale/P. Iva 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pintor, nato a Nuoro il 15/07/1963, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicata come "Azienda Ospedaliera .

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- L'Istituto, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82 è stato abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con Sede Principale a Palermo in via Cerda 24 e Via Mariano Stabile 136, con D.M. 21 maggio 2001, G.U.R.I. n. 128 del 5\6\2001, e successivamente con Decreti del MIUR, per le Sedi Periferiche di Alia (PA) (12 febbraio 2002), Belpasso (CT) (5/8/2002) e Nuoro (23/09/03);
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 e s.m.i., l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da

acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

- ai sensi dell'art. 17, comma 96 della Legge 127/97 e dell'art. 8, comma 2 del D.M. 509/98, gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n. 100 ore annue in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dall'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- i Direttori delle Scuole, per aderire alla convenzione, devono dimostrare di poter impartire agli allievi i rudimenti di carattere diagnostico e terapeutico che rispondano alle esigenze professionali necessarie per interventi nel campo specifico;
- le Scuole devono garantire specificità del modello formativo e insieme confrontarsi con la richiesta dell'utenza;
- L'A.O.U. di Sassari, assicura all'interno delle proprie strutture, negli orari pertinenti all'organizzazione dell'Azienda, e nei vari reparti, l'espletamento di tirocini di psicoterapia, idonei all'acquisizione di esperienze pratico-applicative, di crescita personale e professionale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore dell'Azienda e il Direttore dell'Istituto, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività

di psicoterapia presso tutti i Servizi e Presidi dell'Azienda nei quali operano Psicoterapeuti.

Alla scuola di specializzazione, si accede con la laurea in medicina o in psicologia ed è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

Al tirocinio saranno ammessi un numero di allievi compatibile con le esigenze dei Servizi aziendali interessati, in tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili designati dalla Azienda Ospedaliera. I nominativi di quanti avranno accesso alle attività di tirocinio verranno comunicati dall'Istituto all'Ufficio addetto e alla Persona fisica designate dall'Azienda Ospedaliera.

L'Istituto, assunto quanto indicato nell'art. 8, comma 2 del D.M. 509/1998, in linea con le linee guida in materia di tirocinio condivise con il CNSP (Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia riconosciute dal MIUR), prevede che gli allievi svolgano 200 ore di tirocinio pratico al 1° e 2° anno, e 150 ore al 3° e 4° anno.

Art. 2
(Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento potrà essere seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal Tutor indicato dall'Azienda Ospedaliera e presente nell'Unità Operativa in cui di volta in volta l'allievo effettuerà il tirocinio.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dall'Istituto e controfirmate dal Tutor dell'Azienda Ospedaliera e dal tirocinante.

L'Azienda Ospedaliera potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla medesima.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

Agli allievi verrà data la possibilità di svolgere l'attività di tirocinio, espletando in autonomia, ma previa autorizzazione del Tutor e su segnalazione all'Ente ospitante, le prestazioni clinico-psicologiche, per le quali hanno già conseguito l'abilitazione, con l'intento di favorire l'implementazione di valide competenze professionali e la maturazione di esperienza sul campo, indispensabili all'esercizio dell'attività di psicoterapia.

Il tirocinio di formazione e orientamento non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto l'Azienda non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del tirocinante.
La stipula della presente convenzione non comporterà l'assunzione di alcun onere economico a carico dell'Azienda Ospedaliera.

Art. 3

(Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento attenendosi alle indicazioni del Responsabile dell'Azienda e del Tutor;
- Osservare le norme disciplinari in essere per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- Rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano all'Azienda e al Servizio cui è assegnato, ivi comprese le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni;
- Mantenere il segreto professionale e rispettare la riservatezza legata al regolamento aziendale sulla privacy riferita ad utenti e operatori (d.l. N.196/2003);
- Rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano l'interruzione del tirocinio

Art. 4

(Obblighi dell'Istituto in materia di Assicurazione)

L'Istituto garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa, copia della quale dovrà essere fornita all'Azienda prima dell'inizio del tirocinio, per responsabilità civile contro terzi e contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, stipulata dagli stessi presso compagnie assicurative riconosciute e liberamente scelte e con oneri ad esclusivo carico dei tirocinanti.

In ogni caso la responsabilità operativa e professionale del Tirocinante verrà assimilata a quella del personale di ruolo in ordine a quanto previsto dal D.lgs 231/2001.

Art. 5

(Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

per l'Istituto:

- La supervisione al tirocinante prevista dal programma precedentemente concordato (V.di art. 2);
- La garanzia della presenza di copertura assicurativa di cui all'art. 4 realizzata dal singolo tirocinante, intestata allo stesso e stipulata presso un'assicurazione dallo stesso prescelta;
- La predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio.

per l'Azienda Ospedaliera:

- La stesura di un progetto formativo e di orientamento rispondente alle necessità e ai principi prevalenti dell'Azienda Ospedaliera.
- La disponibilità degli strumenti psicodiagnostica ed ogni altra risorsa strumentale necessaria e/o funzionale all'espletamento delle prestazioni professionali previste per il tirocinante;
- La sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad eventuali attività di aggiornamento;
- Il tutoraggio;
- La certificazione a fine tirocinio nella forma predisposta per tempo dall'Istituto.

Art. 6

(Durata)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta all'altra con preavviso di tre mesi notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7

(Controversia)

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Sassari.

ART. 8

(Bollo e Registrazione)

Il presente atto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, e art. 1 Tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con onere a carico della parte richiedente, con imposta di bollo a carico del contraente privato ai sensi e per gii effetti dell'art. 8 D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ , li_____

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Pintor
_____

Per L'Istituto Tolman
Il Direttore
Dott. Giovanni Lo Savio _____